



COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO
Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 26/07/2013

OGGETTO : APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 163/2006

L'anno duemilatredici, addì ventisei, del mese di luglio, alle ore 21 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Mauro CABIATI	SINDACO	X	
Renzo AVONTO	CONSIGLIERE	X	
Germano DELMIGLIO	CONSIGLIERE		X
Ornella STOCCO	CONSIGLIERE	X	
Marco RESTA	CONSIGLIERE	X	
Franca AVONTO	CONSIGLIERE	X	
Marina DEGIORGIS	CONSIGLIERE	X	
Matteo CABERLETTI	CONSIGLIERE		X
Bruno BAIARDO	CONSIGLIERE	X	
Ugo FERRARIS	CONSIGLIERE	X	
Roberto OLIARO	CONSIGLIERE	X	
Fabrizio BREMIDE	CONSIGLIERE		X
Giuseppe DOMENICALE	CONSIGLIERE	X	
Totale		10	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig Mauro CABIATI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Richiamato l'art. 23, comma 4, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 214/2011, con cui è stato modificato l'art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii che in particolare così testualmente recita:

Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza.

1. *Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.*

2. *Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.*

3-bis (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, del D.L. 201 del 6.12.2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, poi così modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012). I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un 'unica **centrale** di committenza / 'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Evidenziato che relativamente alle procedure di gara: la disposizione richiamata deve essere applicata come procedura ordinaria a partire dal 1 aprile 2013, giusta Delibera della Corte dei Conti n. 271/201 2/SRCPIE/PAR;

Considerato che il termine del 01/04/2013 è stato prorogato ex lege al 31/01/2014;

Dato atto che in caso di inadempienza gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli comuni sono illegittimi;

Dato atto che la disciplina degli appalti pubblici, per la sua trasversalità, inerisce a tutte le funzioni amministrative fondamentali così come determinate dall'art. 19, comma 1, della legge n. 135/2012, da esercitarsi in forma obbligatoriamente associata da gennaio 2014;

Considerato che l'Unione dei Comuni "tra Sture e Po" a cui il Comune di Villanova Monferrato ha aderito approvandone lo Statuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19/12/2012 esecutiva ai sensi di legge, è stata individuata per svolgere le funzioni fondamentali previste dall'art. 19 del D.L. 95/2012 nonché dall'art. 7 della Legge Regionale n. 11/2012, per cui è "Titolata" a svolgere i compiti di Centrale Unica di Committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto dei Comuni componenti l'Unione.

- Vista a tal fine la deliberazione GC n. 22 del 14/03/2013 esecutiva ai sensi di legge di approvazione del regolamento per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza;
- Rilevato che è sorta interpretazione circa l'attivazione della Centrale Unica di Committenza solo attraverso una specifica convenzione tra tutti i Comuni componenti l'Unione prescindendo dall'inciso del testo legislativo dove precisa "nell'ambito delle Unioni dei Comuni ove esistenti";
- Vista la bozza di convenzione per la costituzione di una centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 allegata alla presente deliberazione sì da costituirne parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto pertanto necessario e opportuno, per gli enti componenti l'Unione tra Sture e Po la costituzione di una Centrale Unica di Committenza approvando a tal fine una specifica convenzione ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs n 267/2000;
- Acquisito il parere del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
- Vista La Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
- Visto il D.Lgs. 163/2006;
- *Visto* Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2010, n. 207, relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
- Vista la legge 214 del 22/12/2011
- Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs 267/2000;
- Dopo ampia discussione che vede la partecipazione di diversi consiglieri comunali;
- Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, convenzione ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza in ambito unionale composto da n° 15 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Segretario Comunale ed ai signori Funzionari Responsabili dei Servizi di questo Comune di uniformarsi al contenuto della presente deliberazione adottando ogni atto di propria competenza connesso e conseguente;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del DLgs n. 267/00.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to Mauro CABIATI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to GEOM. PASQUALE BARBATO

Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.villanovamonferrato.al.it (art. 32 L.69/2009) dal _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE
DI UNA CENTRALE DI COMMITTENZA
AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3-BIS, DEL D. LGS. N. 163/2006**

L'anno [•] il giorno [•] del mese di [•] presso la sede dell'Unione dei Comuni Tra Sture e Po, alla Via M.Bavoso 18/1

tra

l'Unione dei Comuni ^[1] [•], in persona del Presidente *pro-tempore*, [•]

e

- ✓ Il Comune di *Villanova Monferrato*, in persona del Sindaco *pro-tempore*, nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. [•] del [•] esecutiva,;
- ✓ Il Comune di *Morano Sul Po*, in persona del Sindaco *pro-tempore*, nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. [•] del [•] esecutiva,;
- ✓ Il Comune di *Balzola*, in persona del Sindaco *pro-tempore* [•], nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. [•] del [•] esecutiva,

PREMESSO CHE:

- l'art. 23, comma 4, del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011 ha introdotto all'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006, l'obbligo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- in particolare, l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che "*i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ave esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto . gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207*";
- l'art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che nella Convenzione gli enti aderenti debbano determinare: a
 - a) i fini;
 - b) la durata;
 - c) le forme di consultazione tra gli enti contraenti;
 - d) i loro rapporti finanziari;
 - e) gli obblighi e le garanzie reciproche;
- Il Consiglio dell'Unione di Comuni, per la costituzione della centrale di committenza, con deliberazione del ... n ..., ha approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento della gestione associata in discorso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 ^[2];

VISTI:

- l'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006;
- l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e visto tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Premesse

1. Le premesse di cui sopra e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 - Oggetto

1. Con la presente Convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, *l'Unione dei Comuni tra Sture e Po e i Comuni di Villanova Monferrato, Morano Sul Po e Balzola* convengono di costituire una Centrale di Committenza per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.

2. Alla Centrale di Committenza spettano i compiti di:

- organizzare il servizio per conto dei Comuni nel rispetto delle indicazioni programmatico-operative fornite dagli stessi;
- gestire e organizzare il servizio con il personale dedicato alla gestione associata anche avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto;
- adottare gli atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dai Comuni.

ARTICOLO 3 - Sede

1. La sede della Centrale di Committenza per la gestione associata è stabilita presso *la sede dell'Unione Tra Sture e Po*;

ARTICOLO 4 - Finalità

1. La gestione associata dei compiti e delle attività relativi agli appalti di lavori pubblici e all'acquisizione di beni e servizi è finalizzata, in conformità agli obiettivi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto.

ARTICOLO 5- Ambito di applicazione

1. La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara (compresi i cottimi fiduciari) in cui è necessario svolgere una procedura comparativa tra più operatori economici, senza alcuna distinzione di valore.

2. Restano invece esclusi dall'obbligo di gestione associata i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture per i quali la legge consente di ricorrere alle procedure in economia dell'amministrazione diretta e dell'affidamento diretto, fermo restando la possibilità che vengano liberamente affidati alla medesima centrale di committenza dai singoli comuni aderenti.

ARTICOLO 6 - Competenze della Centrale di Committenza

1. Spettano alla Centrale di Committenza in particolare i seguenti compiti:

- a) collaborazione con i singoli Comuni aderenti alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto e del capitolato speciale, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, servizio o fornitura alle esigenze dell'Ente interessato;
- b) gestione operativa del procedimento di gara fino all'aggiudicazione definitiva;
- c) stesura della documentazione amministrativa degli atti di gara, incluso il bando di gara o l'avviso, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- d) cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
- e) verifica, in capo ai concorrenti, del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria;
- f) nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle indicazioni espresso dal Comune interessato;

2. Sussiste la facoltà per i comuni aderenti di individuare ulteriori compiti svolti dalla Centrale di Committenza, in coerenza con gli obiettivi perseguiti e nei limiti dell'ordinamento vigente.

ARTICOLO 8 - Competenze dei Comuni ^[4]

1. Rimangono in capo ai Comuni aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando sia la fase che segue l'aggiudicazione provvisoria.

ARTICOLO 9 - Modalità di svolgimento

1. Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte della gestione associata i Comuni aderenti alla Convenzione sono tenuti a comunicare alla Centrale di Committenza nei tempi concordati i fabbisogni di lavori/beni/servizi riferiti al rispettivo Ente.
2. I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini la Centrale di Committenza, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Ente, provvede allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle diverse amministrazioni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata.
3. I provvedimenti adottati dalla Centrale di Committenza sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.
4. In linea generale, le procedure di gara si svolgeranno come di seguito:
 - la Centrale di Committenza si impegna, entro il termine dalla determina a contrarre, previsto dal successivo regolamento, ad attivare la procedura di gara;
 - completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale di Committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara al Comune aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali;
 - la Centrale di Committenza effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione gli aspetti organizzativi della gestione associata delle procedure di gara sono fissati in accordi/regolamenti attuativi della Convenzione.

ARTICOLO 10 - Personale

1. Per il funzionamento della Centrale di Committenza, il regolamento di attuazione della presente Convenzione disciplinerà l'organizzazione del personale.

ARTICOLO 11 - Decorrenza e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. La durata della presente Convenzione è stabilita in 10 anni dalla sottoscrizione della presente, rinnovabile alla scadenza.

ARTICOLO 12 - Recesso

1. E' possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il *31 dicembre* di ogni anno con effetto a partire dal *1 gennaio successivo*, fermi restando eventuali obblighi già assunti.

ARTICOLO 13 - Rapporti finanziari

1. I costi della gestione associata delle procedure di gara sono a carico degli Enti aderenti con le modalità che verranno specificate nel regolamento di attuazione della presente Convenzione.
2. Per costi della gestione associata in discorso si intendono comunque tutti gli oneri riguardanti i costi del personale dipendente della Centrale di Committenza, le spese di gestione ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato.
3. Il costo complessivo per il funzionamento del servizio associato è determinato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli Enti aderenti.

ARTICOLO 14 - Risoluzioni di controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti sottoscrittori è ricercata prioritariamente in via bonaria in seno alla Conferenza dei Sindaci.

ARTICOLO 15 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data [•]

Il Presidente dell'Unione dei Comuni tra Sture e Po
Il Sindaco del Comune di *Villanova Monferrato*

Il Sindaco del Comune di *Morano Sul Po*
Il Sindaco del Comune di *Balzola*